

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita il 29.06.2010 nella città di Colonia un'Associazione denominata "Forum Accademico Italiano", qui di seguito "Associazione", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge locali in materia. L'Associazione deve essere iscritta nel Registro delle Associazioni.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Tiroler Weg 8, 50858 Köln e può istituire sedi distaccate nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

Statuto e Regolamento interno

La costituita Associazione, disciplinata dal presente statuto, persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità e senza scopi di lucro ai sensi del capoverso "agevolazione fiscale" del § 51 e seguenti del testo unico delle leggi tributarie tedesche (Abgabenordnung) nell'attuale stesura. L'Associazione agisce nei limiti delle leggi regionali, statali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

- 1) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa. È approvato e modificato con delibera dell'assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- 2) Il regolamento interno deliberato dall'Assemblea, disciplina nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.

TITOLO II – FINALITÀ

Articolo 5

Finalità

Lo scopo sociale primario dell'Associazione è quello di favorire i rapporti di interazione tra gli scienziati italiani presenti nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Colonia, i colleghi, le Istituzioni universitarie e di ricerca in Germania ed in Italia in un quadro sinergico di azione e di contemperamento delle esigenze conoscitive ed epistematiche.

Rientrano inoltre tra le finalità dell'Associazione tutte le attività di ricerca, promozione e diffusione della cultura e della scienza, tra cui:

- 1) promuovere la creazione di una rete di cooperazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppando proficue sinergie ed un regolare scambio di informazioni tra gli scienziati italiani presenti nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Colonia attraverso lo svolgimento di specifici progetti scientifici comuni;
- 2) facilitare la cooperazione, anche nell'ambito di progetti comuni di ricerca e di sviluppo, fra scienziati italiani, tedeschi e le Istituzioni italiane, del Nordreno-Vestfalia ed europee in generale;

- 3) promuovere, anche in sinergia con le pubbliche istituzioni e/o con l'industria, iniziative sociali, studi, ricerche, incontri, seminari, dibattiti e convegni, elaborando proposte e progetti anche in specifici ambiti di competenza scientifica e culturale;
- 4) facilitare la condivisione di conoscenze e di know-how tra scienziati italiani attivi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo ed altri colleghi del mondo accademico, governativo, industriale ed il grande pubblico in Italia e nel Nordreno-Vestfalia;
- 5) identificare significative opportunità di ricerca per il mondo accademico ed industriale italiano e promuovere la loro realizzazione;
- 6) fornire attività di consulenza sulle capacità e sui meriti di singoli individui e/o organizzazioni;
- 7) promuovere e coordinare le attività di altre organizzazioni ed associazioni che uniscono scienziati, borsisti, professionisti ed imprenditori in Italia e nel Nordreno-Vestfalia.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

Attività di volontariato

L'Associazione si esprime fundamentalmente e principalmente a mezzo della attività volontaria e gratuita dei Soci. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, indipendentemente dalla carica ricoperta nella Associazione.

Articolo 7

Ammissione ed incompatibilità

L' ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo previa verifica del possesso dei requisiti che consentano all'aspirante di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione ed in presenza di un qualsiasi conflitto di interessi.

Articolo 8

Doveri

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Ai propri aderenti l'Associazione richiede una condotta ispirata ad onestà personale e intellettuale, lealtà e rispetto reciproco, a garanzia e tutela del sentimento di solidarietà personale e sociale su cui si fonda la vita delle Associazione di volontariato.

Articolo 9

Diritti

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere i componenti del direttivo. Essi hanno il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. L'acquisizione della qualità di socio non comporta diritti e/o prerogative e/o vantaggi di natura personale, nei riguardi del patrimonio sociale e comune dell'Associazione.

Articolo 10

Soci

Il numero dei Soci è illimitato e comprende due distinte categorie:

- 1) SOCI ORDINARI: sono cittadini italiani attivi nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia in Colonia che, condividendo ed accettando le finalità ed i contenuti dello statuto, vedono accolta la domanda di iscrizione all'Associazione impegnandosi a prestare volontariamente la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito nelle diverse attività inerenti l'Associazione. Data la natura e lo scopo sociale dell'Associazione, si predilige che gli aderenti siano in possesso di un adeguato titolo di studio o una comprovata esperienza in ambiti di interesse scientifico e/o culturale. La richiesta di Associazione va inoltrata in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, specificando le ragioni per cui l'interessato intende divenire socio. La qualità di socio si acquisisce esclusivamente previa delibera del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile parere.
- 2) SOCI ONORARI: sono personalità del mondo scientifico e/o culturale che si sono particolarmente distinte nel campo della cooperazione tra Italia e Germania. La nomina avviene su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 11

Provvedimenti disciplinari

I soci che in qualsiasi modo compromettano il buon andamento dell'Associazione, a seconda della gravità del fatto possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo
- Sospensione temporanea
- Decadenza dalle cariche sociali
- Espulsione per gravi inadempienze contrastanti con gli scopi sociali, gravi violazioni dello statuto o sentenze di natura penale passate in giudicato.

I provvedimenti disciplinari vengono comminati da Consiglio direttivo a maggioranza tranne per i provvedimenti di decadenza delle cariche sociali e di espulsione su cui dovrà pronunciarsi l'Assemblea dei soci.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza dalla qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- Recesso comunicato per iscritto al Presidente;
- Mancato pagamento della quota associativa entro i dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- Mancata partecipazione alle attività associative per oltre 12 mesi.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Organi dell'Associazione

L'assemblea dei soci è costituita dalla riunione di tutti gli associati. Ognuno di essi ha diritto di presenziare, intervenire e votare quando richiesto, a condizione che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista. L'assemblea, a seconda delle materie trattate, è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Art.14

Convocazione

L'assemblea è convocata mediante la spedizione di posta elettronica all'indirizzo email fornito dal socio ed inviata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.

Art.15

Assemblea Ordinaria

E' convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o sei mesi in caso di particolari motivi e delibera su:

- a) Relazione sull'attività svolta dall'Ente
- b) Nomina del Consiglio Direttivo
- c) Nomina del Collegio dei Revisori Contabili
- d) Nomina dei soci onorari
- e) Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art.16

Assemblea Straordinaria

E' convocata dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo o quanto ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno la metà dei soci e delibera su:

- a) Approvazione e modifica dello statuto. Per la approvazione o modifica dello Statuto, occorre la maggioranza dei due terzi dei soci "presenti" aventi diritto al voto.
- b) Rimozione di uno o più membri del Consiglio Direttivo.
- c) Scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art.17

Votazione

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. I voti sono palesi ed espressi per alzata di mano tranne quelli riguardanti persone o le loro qualità.

Art.18

Presidenza e Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, mentre le funzioni di Segretario saranno disimpegnate di volta in volta da un membro designato dall'Assemblea tra i soci presenti. Dello svolgimento di ogni assemblea dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea.

Art.19

Approvazione de Bilancio e Rendiconto

Il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo sia patrimoniale che associativo e i conti consuntivi devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione almeno 2 giorni prima dell'Assemblea allo scopo di consentire ad ogni associato con diritto di voto di prenderne visione e formulare eventuali osservazioni.

Art .20

Diritto di voto

Il Socio ha diritto al voto se iscritto all'Associazione alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. Ogni Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha diritto ad un solo voto e può delegare, per iscritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Tutti i componenti l'Assemblea hanno diritto di parola sugli argomenti in discussione.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21

Composizione

L ' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri eletti tra i soci stessi.

Art.22

Nomine del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, sceglie al suo interno due Vice Presidenti ed un Segretario-economo. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art.23

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo tiene le sue riunioni nella sede che ritiene opportuna su invito del Presidente ogni qualvolta questi ritenga opportuno convocarlo o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre successive riunioni decadono dalla carica.

Art.24

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito delle più ampie facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali e alla migliore amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art.25

Durata

Il Consiglio si rinnova per intero ogni tre anni. Le dimissioni fino a tre consiglieri comportano la loro sostituzione. La sostituzione dei consiglieri dimissionari viene effettuata dal Consiglio Direttivo in base alle candidature indicate dalla base sociale. Un numero superiore di componenti dimissionari, renderà la immediata convocazione dell'Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo.

Art.26

Deliberazione

Per la validità delle adunanze consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti. A parità di voti prevarrà la deliberazione che raccoglie il voto del Presidente. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario-economista e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Il Consigliere che avesse interessi in conflitto con quelli dell'Associazione è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto.

Art.27
Deleghe

Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di singole e specifiche attività inerenti alle proprie attribuzioni uno o più membri anche riuniti in un Comitato Esecutivo determinandone i limiti della delega. Il consiglio potrà altresì attribuire ai suoi membri disgiuntamente o congiuntamente il compito di atti anche in via continuativa.

Non possono essere delegate le attribuzioni che il presente Statuto e la legislazione tedesca attribuisce specificatamente al Consiglio Direttivo.

Capo III – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.28
Attribuzioni del Presidente e dei Vice-Presidenti.

In conformità al § 26 del Codice Civile tedesco (BGB) il Presidente ed i due Vice Presidenti rappresentano l'Associazione verso l'interno e verso l'esterno. Di questo gruppo due insieme hanno il potere di rappresentanza. Anche la rappresentanza politica dell'Associazione nei confronti di soggetti terzi quali enti, istituzioni e organizzazioni è subordinata ad un criterio di rotazione tra il Presidente ed i Vice-presidenti.

- 1) Il Presidente:
 - a) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissandone l'ordine dei lavori;
 - c) può adottare provvedimenti di estrema urgenza, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.
- 2) Il Vice-Presidente:
 - a) sostituisce il Presidente in caso di assenza esercitandone funzioni ed obblighi;
 - b) i due presidenti, in maniera congiunta, acquisiscono tutti i poteri del Presidente tra cui quello di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Capo IV – SEGRETARIO-ECONOMO

Art.29
Attribuzioni del Segretario-economista:

- 1) provvede alla gestione del conto corrente bancario dell'Associazione e tiene i rapporti con i fornitori;
- 2) provvede alla gestione della cassa e alle registrazioni contabili;
- 3) provvede alla stesura ed alla sottoscrizione dei processi verbali delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni adottate;
- 4) è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutti gli atti ed i documenti riguardanti l'Associazione.

TITOLO V PATRIMONIO E BILANCIO

Art.30

Risorse patrimoniali

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) donazioni e lasciti testamentari;
- 3) attività marginali quali congressi, presentazioni, etc.

Art.31

Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è obbligatorio e annuale

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- 2) il bilancio deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto ad approvazione dell'assemblea dei soci entro e non oltre il termine di un quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio;
- 3) Gli eventuali utili netti realizzati dall'Associazione dovranno essere accantonati in una apposita riserva straordinaria da destinarsi negli esercizi successivi, agli scopi dell'Associazione stessa e non potranno mai essere distribuiti ai soci stessi.

Art.32

Controllo sul bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri ed a quant'altro previsto dalle norme di legge vigenti. La contabilità ed il bilancio d'esercizio sono sottoposti al controllo di uno o più revisori dei conti, nominati dall'Assemblea. Il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo sarà pubblicato nel sito web dell'Associazione e reso disponibile alla consultazione almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea dei soci.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.33

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può solo essere decretato da un'Assemblea straordinaria dei soci con maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. In seguito allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad Associazioni con scopi affini, secondo la deliberazione dell'Assemblea dei soci. I beni, gli utili o le riserve, dedotte le passività, non possono essere divisi tra i soci.